COMMISSIONE V

DIFESA

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 OTTOBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 11

Disegno di legge (*Discussione*):

Modifiche alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della giustizia militare. (90). 12, 13

PRESIDENTE 12
ROSELLI, *Relatore* 12
BAZOLI 12
COPPI ALESSANDRO 13
GIAMMARCO 13
VOCINO 13

Disegno di legge (*Discussione*):

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico. (91) 14

PRESIDENTE 14, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29
SALIZZONI, *Relatore* 14, 15, 18, 22, 26, 29
ARCANGELI 15, 17, 19
GUADALUPI 15, 18, 19, 26, 29
VOCINO 15, 17, 28
MARZAROTTO 15
CARIGNANI. 16, 27
ARATA 16, 26, 28
COPPI ALESSANDRO 16
CHIARAMELLO 16
BAZOLI 16, 21, 26
BAVARO 17, 20. 25
CODACCI PISANELLI 17, 25, 27
SEMERARO SANTO 18, 26, 29
ROSELLI 18, 27, 29
GEUNA 19, 20, 27
PECORARO 19
MENOTTI 19
ROVEDA 20, 24, 26, 28
MIEVILLE 21
VALENTI 21, 24, 26, 27
SPIAZZI 24, 27
CARRON 25
GUERRIERI FILIPPO 27
SCARPA 27
BIAGIONI 28
AZZI 28
VALANDRO GIGLIOLA 29

Votazione segreta:

PRESIDENTE 29

La seduta comincia alle 9,15.

Sono presenti:

Arata, Arcangeli, Azzi, Bavaro, Bazoli, Bettiol Francesco Giorgio, Biagioni, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carignani, Carron, Chiaramello, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Geuna, Giammarco, Gotelli Angela, Grassi Candido, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Latorre, Marzarotto, Menotti, Mieville, Pecoraro, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Semeraro Santo, Scarpa, Spiazzi, Tolloy, Valandro Gigliola, Valenti e Vocino.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pietrosanti.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della giustizia militare. (90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Modifiche alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della giustizia militare.

Invito il Relatore onorevole Roselli, a svolgere la sua relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, gli immediati riferimenti legislativi della presente legge di parziale modifica a precedenti disposizioni sono citati negli articoli sottoposti alla vostra attenzione.

Il primo fra essi è il regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 2903 (*Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1924, n. 19 — *Lex* vol. 1924/1, pagina 211) che contiene le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (*Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1923, n. 264 — *Lex* vol. 1923/2, pag. 1677), il quale definisce le modificazioni all'ordinamento della giustizia militare da applicare ad una serie di decreti regi: da quello del 1872, n. 1210, che approva il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari, a quelli che furono emanati successivamente nel 1916, nel 1918, nel 1923, attinenti in tutto od in parte alla materia della giustizia militare. Degli altri due provvedimenti citati negli articoli della legge, e precisamente il regio decreto-legge 9 febbraio 1935, n. 2447 (*Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1936, n. 28 — *Lex* vol. 1936/1, pag. 155), e la legge 28 maggio 1936, n. 1243 (*Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1936, n. 153 — *Lex* vol. 1936/2, pag. 1127), il primo, stabilisce le modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia militare, con riferimento al Codice penale per l'esercito, al Codice penale militare marittimo, ed a numerosi precedenti atti legislativi; il secondo, invece, definisce la conversione in legge del sopracitato decreto con alcune ulteriori brevi modifiche.

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda la commissione esaminatrice dei candidati per concorso alla nomina ad avvocato sostituto militare di terza classe e parificato. Si stabilisce la nomina di esaminatori supplenti che possano sostituire gli esaminatori effettivi in caso di loro assenza. Si esclude la partecipazione, sia pure a titolo consultivo, del capo del personale dell'Amministrazione giudiziaria. Si provvede alla nomina di un segretario della commissione esaminatrice per il disbrigo delle operazioni accessorie.

Questo il triplice aspetto dell'articolo presentato che, per la istituzione di supplenti agli esaminatori effettivi della commissione, ricorda, per esempio, l'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1941, n. 28 — *Lex* vol. 1941/1, pag. 189) e tabelle annesse in *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1941, n. 28 (*Lex* vol. 1941/1, pag. 397) a proposito dell'ordinamento giudiziario civile.

La esclusione del capo del personale si è rivelata opportuna per salvaguardare la libertà di lavoro degli esaminatori e del capo stesso, impegnato continuamente in altre funzioni. L'esperienza ha pure dimostrato necessaria la presenza d'un segretario presso la commissione esaminatrice.

L'articolo 2 del disegno di legge riguarda la commissione esaminatrice dei candidati per concorso alla nomina a cancellieri nella magistratura militare. Anche la parziale modifica proposta dall'articolo 2 deriva da uguali esigenze: predisporre la nomina di esaminatori supplenti, stabilire la presenza di un segretario, abolire la partecipazione a titolo consultivo del funzionario della amministrazione per motivi di reciproca libertà di lavoro per la commissione esaminatrice e per il funzionario stesso.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, non comporta aggravio di alcun genere. Rappresenta una semplificazione organica e garantisce una miglior efficienza di fatto, anche in vista dell'aumentata partecipazione a tali concorsi.

Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi ad approvarlo.

BAZOLI. Noi dobbiamo esaminare oggi disposizioni che sono molto semplici nella loro portata, per cui potrebbe esservi su questo punto una concorde unanimità.

È la prima volta, peraltro, che noi ci apprestiamo a rivedere ed a modificare il nostro ordinamento giudiziario militare, non soltanto perché siamo stati stimolati dal Senato — che ha preso una determinata decisione sull'argomento — ma anche per i suggerimenti che vengono dalla pratica.

L'avere di fronte a noi l'ordinamento giudiziario militare (sia pure intravisto di scorcio, attraverso una disposizione di rilievo soltanto pratico) potrebbe porre a noi il quesito generale: che cosa vale questo ordinamento giudiziario militare? Ad un quesito di questo genere mi pare che noi possiamo rispondere esprimendo il nostro parere sere-

no. Guardando nell'insieme l'ordinamento, alcune modifiche potrebbero essere consigliabili; ma, nell'insieme dobbiamo anche considerare che in questo campo la riforma avvenuta durante il venticinquennio fascista, è passata quasi inosservata, e non ha richiamato intorno a sé il pubblicitario e disturbatore rumore che altre riforme di altri ordinamenti e codici hanno recato. La riforma era già stata preparata nel suo contenuto, determinato dalla esperienza della guerra 1915-1918 ed è avvenuta in silenzio. In sostanza, valutato nel suo insieme, questo ordinamento giudiziario militare, operato da una commissione guidata e presieduta da un valoroso e probo generale (anche se si possono considerare opportune alcune più rilevanti modifiche) mi sembra che meriti da parte nostra una considerazione di rispetto, se non anche di ammirazione.

COPPI ALESSANDRO. La disposizione che noi dobbiamo votare non è proprio tanto irrilevante come è stato affermato, perché effettivamente qui viene eliminato dalla commissione un personaggio che aveva voto consultivo, ma il cui parere era di natura tale che poteva determinare il voto deliberante degli altri.

GIAMMARCO. Poiché durante la guerra ho fatto parte di molte commissioni del tipo di quella di cui ora si discute, mi sembra strano che in essa siano contemplati dei membri effettivi e dei membri supplenti. L'unità di giudizio richiederebbe che il componente che inizia un esame lo conducesse a termine, perché nelle prove di esame ci sono elementi obiettivi di giudizio, è vero, ma ci sono anche elementi subiettivi, che non si possono trasmettere da un commissario effettivo a un commissario supplente; ed il supplente, a me pare, dovrebbe sostituire quello effettivo soltanto quando questi fosse impedito.

Io non capisco perché si debba avere in Italia una legislazione diversa in questa materia per i diversi Ministeri. La mia preoccupazione in sostanza è questa: che il giudizio definitivo, attraverso i commissari supplenti ed effettivi, non sia quel giudizio che dovrebbe in realtà tutelare gli interessi dell'amministrazione ed anche dei cittadini che partecipano al concorso. Io non so che cosa dire di un decreto, di una disposizione, che introduce una illogicità di questo genere. Così anche per le funzioni di segretario: io non capisco perché si debba sceglierlo fuori dell'ambito della commissione. Infatti, tutte le commissioni agiscono generalmente così: il più giovane dei componenti funge da segretario, e questi non ha semplicemente la funzione di stendere il verbale, ma ha anche quella di segretario relatore. La mia preoccupazione trova la sua giustificazione solo nell'interesse dei concorrenti.

VOCINO. Soltanto quando manca qualche membro effettivo per malattia o altro impedimento la legge stabilisce come deve essere sostituito, e quindi mi sembra di poter tranquillizzare il collega per quanto si riferisce al primo punto da lui prospettato; per quanto si riferisce alla seconda parte del suo intervento, osservo che è necessario che vi sia un segretario che non sia componente della commissione. Infatti, il segretario prepara il lavoro, che è abbastanza laborioso e che dura dalla preparazione del concorso fino alla fine. In fondo assiste sempre la Commissione, anche quando vi è un solo membro che è presente all'esame, ed è necessario che sia un estraneo alla Commissione perché la sua attività è del tutto diversa da quella svolta dai commissari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nell'articolo 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, quale risulta modificato dall'articolo 15 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2477, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1243, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti di grado corrispondente ed in numero eguale a quello dei membri effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al IX ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Nell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, quale risulta modificato dall'articolo 21 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1243, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti di grado corrispondente ed in numero uguale a quello dei membri effettivi. Le funzioni di segreta-

rio sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al IX ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico. (91).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

« Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico ».

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge — già approvato dalla competente Commissione del Senato in sede deliberante — la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione nominata dalla Commissione finanze e tesoro.

Invito il relatore, onorevole Salizzoni, a svolgere la sua relazione.

SALIZZONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene proposto alla nostra approvazione, tende, sia pure in maniera molto limitata, a perequare al costo attuale della moneta l'indennizzo privilegiato aeronautico: indennizzo istituito con regio decreto del 15 luglio 1926, n. 1345, e successivamente modificato, allo scopo di garantire ai militari che, prestando servizio di volo nella aeronautica, dovessero rimanere minorati in seguito ad incidenti di volo, od agli aventi diritto in caso di incidente mortale, una provvidenza atta a far sì che, in simile dolorosa circostanza, all'angoscia della sventura non si abbia almeno ad aggiungere il disagio economico che tali incidenti arrecherebbero agli stessi ed alle loro famiglie.

Non credo sia necessario soffermarci per illustrare l'opportunità della istituzione di tale indennizzo, perché appare a tutti chiaro che chi svolge la sua attività per la Patria in maniera particolarmente rischiosa ha bisogno di essere tutelato in una delle più gravi preoccupazioni economiche per l'avvenire proprio e quello della propria famiglia.

Ma, onorevoli colleghi, tenuto presente che a tutt'oggi, pur col diminuito potere di acquisto della lira, sono ancora in vigore le tabelle fissate fin dal 1926, è evidente che i benefici scopi che tale legge si proponeva sono praticamente annullati.

Pertanto, con il presente disegno di legge, si cerca di eliminare questo inconveniente aumentando tali indennizzi come dalle tabelle allegate al disegno di legge, in una misura di circa il 200 per cento per i gradi più elevati sino ad un massimo del 700 per cento per gli indennizzi dei gradi più bassi (e ciò però limitatamente per ragioni di bilancio):

a) per il caso di morte, solo quando gli aventi diritto siano membri di famiglia acquisita;

b) per il caso di infermità: solo per le prime due categorie; lasciando così invariati gli indennizzi per il caso di morte i cui aventi diritto siano membri della famiglia originaria, e per l'invalidità per i soli casi ascrivibili alla pensione di terza categoria.

Devesi notare con sodisfazione, che nell'effettuare questi aggiornamenti — che a dire il vero sono ancora lontani dal raggiungere un esatto adeguamento al nuovo valore della moneta — si è cercato di correggere la forte differenza esistente tra gli indennizzi a favore degli alti gradi e quelli più bassi.

Infatti, l'aumento come si è sopra rilevato, e che ogni onorevole collega potrà controllare confrontando le due prime colonne della tabella *A*) allegata al progetto di legge (in quanto che, con la vecchia tabella non si facevano distinzioni fra i due casi di famiglia acquisita ed originaria e pertanto la seconda colonna porta esattamente i dati della vecchia tabella), va dal 200 per cento circa per il generale d'Armata a circa il 700 per cento per l'aviere. Cosicché, pur tenendo giustamente conto che ad ogni grado corrisponde in via ordinaria un maggior periodo di servizio, una maggiore anzianità, un maggiore carico di famiglia e che quindi appaiono giustificate queste differenze; pur tuttavia, e con ragione, con il provvedimento in atto si sono fortemente accorciate le primitive distanze in quanto che, da un rapporto che prima si aveva tra il grado più basso e quello più alto di uno a otto, si passa ora ad un rapporto da uno a tre.

Comunque, si formula il voto che, in futuri adeguamenti, sia considerata l'opportunità di ulteriori accorciamenti tra gli indennizzi a favore degli appartenenti ai varî gradi.

Come vedesi dalla tabella *B*) allegata al progetto di legge, analogo provvedimento si è preso per il personale civile.

Dato che le trattative con il Ministero del tesoro per raggiungere questi aggiornamenti risalgono al luglio 1946, con l'articolo 2 si precisa che a godere di queste nuove provvidenze saranno compresi tutti gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° luglio 1946.

Per le ragioni suesposte, io confido, onorevoli colleghi, che vorrete dare la vostra approvazione a questo disegno di legge, ormai da tanto tempo atteso dagli interessati.

ARCANGELI. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che implica per lo Stato un aumento di spese. Non vi è chi non veda, quanto sacrosante siano queste spese; ed io mi associo all'augurio formulato dal Relatore, e credo che sia l'augurio di tutti. Ma l'articolo 81 della Costituzione ci dice che quando noi creiamo una nuova spesa per lo Stato dobbiamo anche indicare da dove prendere i fondi. Proprio ieri alla Camera discutevamo la questione degli statali, e il problema era appunto quello di trovare i denari per gli adeguamenti richiesti. Ora, io sollevo l'obiezione che sia necessario chiedere al Governo come intenda far fronte a queste spese. Perché, se quel decreto indicasse come l'articolo 81 prevede, dove lo Stato potrebbe prelevare i fondi per andare incontro a queste esigenze, nessuna obiezione io solleverei.

GUADALUPI. Veramente, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Arcangeli, rappresentante della Sottocommissione finanze e tesoro, il mio intervento viene ad acquistare un valore diverso. Debbo fare osservare che ove la Sottocommissione finanze e tesoro, insistesse sul suo assunto, che è a mio avviso solo una interpretazione personale di un suo componente, pregiudicherebbe quello che è il normale lavoro legislativo che noi dobbiamo compiere con continuità e celerità. È vero che si tratta di spese che noi dobbiamo affrontare, e per le quali si dice che la Costituzione ci impone di indicarne la fonte, all'articolo 81 ultima parte, ma è pur vero che siamo di fronte ad una spesa ordinaria, che è compresa nel bilancio del Ministero competente (quello della difesa). A mio avviso, quindi, questa preoccupazione che ci è stata pregiudizialmente sollevata, mi pare si debba senz'altro mettere da parte e non prendere in esame. Piuttosto dovremmo entrare a discutere del merito del disegno di legge che ci si sottopone. Altrimenti si arriverebbe allo assurdo che tutti quei disegni di legge, di cui dovremo discutere e che abbiano adeguamenti per privilegi o aumenti di spesa e aggiornamento per indennità od altro, ci farebbero trovare in questa medesima situazione di incertezza e di sospensiva. Mi pare, invece, che sia superabile la questione, se si considera che la spesa è contenuta nel bilancio della difesa. Se siamo d'accordo su questo, bisogna non tener conto di questa pregiudiziale; mi riservo di discutere nel merito il disegno di legge. Mi pare opportuno presentare subito una mozione al riguardo, in modo che si decida se accogliere o meno, l'istanza di rinvio, formulata dall'onorevole Arcangeli o entrare nella discussione di merito del disegno di legge.

VOCINO. Mi associo a quanto ha dichiarato l'onorevole Guadalupi, anche perché si tratta di spese che probabilmente verranno ridotte al minimo. In sostanza, la spesa è nel disegno di legge dimostrata chiaramente, e nello stato di previsione del bilancio è anche figurata con una certa elasticità. L'articolo 81 si riferisce specialmente a nuove spese, per cui vi è motivo di essere tranquilli.

ARCANGELI. La mia richiesta di sospensione si riferiva alla possibilità di assicurarci che le somme presentate in questo disegno di legge siano somme preventivate nel bilancio. Ora, se vi è assicurazione che tali somme rientrano nel capitolo dello stato di previsione del bilancio, nulla da obiettare; ma se di questo non possiamo essere sicuri, bisogna pur far riferimento all'articolo 81 della Costituzione. (*Commenti*).

MARZAROTTO. Ritengo che si possa approvare il disegno di legge con la riserva prospettata dal collega Arcangeli. Propongo pertanto di discutere e di approvare questo provvedimento legislativo, lasciando impregiudicata questa riserva che, secondo me, si potrà in un secondo momento superare.

SALIZZONI, *Relatore*. Ringrazio il rappresentante della Commissione finanze e tesoro che ci ha prospettato questa specie di pregiudiziale, ma credo che siano esatte le osservazioni fatte dagli onorevoli Guadalupi e Vocino. Vorrei ricordare all'onorevole Arcangeli che questa legge fu varata dopo lunghissime discussioni sostenute con il Tesoro e dispone indennizzi tanto ridotti appunto perché così è stato voluto dal Tesoro. Infatti, le proposte fatte dal Ministero della difesa prevedevano indennizzi maggiori. Ad esempio, per darvi un'idea delle riduzioni fatte alle nostre proposte, vi dirò che la somma che in caso di morte spetta ai genitori ed ai collaterali è rimasta invariata, proprio perché per ragioni di bilancio non la si è potuta aumentare. Sono convinto che nel bilancio della difesa le spese che implica questo disegno di legge siano previste.

ARCANGELI. Non ho nulla in contrario a discutere questa legge con la riserva già avanzata. Quanto il relatore osserva non mi convince perché in sede di altre Commissioni, quando abbiamo chiesto al Ministero del tesoro se potevamo approvare misure analoghe

a quelle contemplate in questa legge, ci è stato detto che avevamo perfettamente ragione di sollevare la pregiudiziale derivante dall'articolo 81 della Costituzione. Si tratta di tanti piccoli decreti che sono stati fermati in attesa che i rappresentanti del Governo, del Senato e della Camera, riunitisi insieme in Commissione, potessero studiare il modo con il quale far fronte alle modestissime nuove spese richieste. Proprio ieri abbiamo sollevata una analoga questione in altra Commissione. Penso che in ogni caso la votazione si possa rimandare ad altra seduta, limitandoci in questa a discutere il disegno di legge.

CARIGNANI. Credo che ogni obiezione si risolva se teniamo sott'occhio il bilancio della difesa. Non è necessario interrogare i funzionari competenti, poiché abbiamo una documentazione irrefutabile, cioè i preventivi dei Ministeri. Nel preventivo del Ministero sono prospettate delle cifre forfetarie ed in una voce del preventivo io penso che siano contemplate le somme occorrenti per sostenere le varie spese. Potremo vedere da tale voce se quella spesa si deve riferire a un tipo di infortuni che possano rientrare in una determinata voce. Questo mi sembra che possa superare l'obiezione formulata dal collega Arcangeli, il quale ha mosso una giusta osservazione dal punto di vista della Commissione del tesoro.

ARATA. Per quanto riguarda il preventivo delle spese occorrenti per gli indennizzi di questi incidenti, certamente esso sarà contemplato nel bilancio. Perciò non sono favorevole per principio alle proposte del collega Arcangeli, ma ho il dubbio che regolando noi questi indennizzi anche in senso retroattivo (in quanto ci riferiamo anche agli incidenti verificatisi dal 1° luglio 1946), è difficile che nel bilancio vi sia questa impostazione di spese che permetta l'effetto retroattivo da noi desiderato e perciò approviamo proprio una spesa che ben difficilmente credo sia preventivata in bilancio. Per queste ragioni aderisco alle osservazioni del collega Arcangeli.

COPPI ALESSANDRO. Desidero far osservare che un bilancio per il 1948-49 non vi è ancora; comunque, che nel bilancio siano preventivati gli stanziamenti relativi a queste voci è indiscutibile. Si tratterà, nella discussione che si svolgerà al Senato ed alla Camera, di modificare questo eventuale stanziamento se alle voci contemplate nelle tabelle di questo disegno di legge verranno apportate modifiche.

CARIGNANI. Le osservazioni del collega Arata mi pare che collimino con quanto ho detto prima, cioè che il preventivo ci dà sufficienti garanzie per ritenere costituzionale questa spesa che dobbiamo votare.

Per quanto riguarda gli arretrati, è certo però che lo stesso criterio di preventivo è contemplato anche dai precedenti bilanci, perché le voci del bilancio sono rimaste tali e quali. Per quanto concerne l'entità della spesa, qui ci troviamo di fronte ad un preventivo forfetario, poiché non si sa quanti infortuni possono capitare in un anno: uno oppure mille, purtroppo. È chiaro che se dovessimo ricorrere all'articolo 81 del quale parlava il collega Arcangeli, non potremmo prevedere di avere bisogno di un milione o di cento milioni, ma dovremo stabilire una cifra approssimativa per cui occorrerebbe imporre una piccola tassa speciale per recuperare ogni anno le varie somme occorrenti per queste spese. Non è certo questo il criterio che ha voluto fissare la Costituzione, la quale ha stabilito principî generali che riguardano grosse voci ed ingenti spese dei singoli bilanci e previsto le particolarità. Ogni volta che nel bilancio preventivo troviamo voci che inquadrano questa determinata spesa, vuol dire che abbiamo superato la pregiudiziale di carattere costituzionale. I colleghi, per quella esperienza che hanno dei Ministeri — e il collega Vocino potrebbe confermarlo — sanno che è una fatica quotidiana quella a cui i Ministri si sobbarcano per vedere in quale voce si possano inserire certe spese e qualche volta, pur senza essere eterodossi, si cerca di largheggiare nella interpretazione delle finalità di una spesa per inserirla in una voce nella quale vi sia disponibilità; si verificano, in altre parole, storni sulle voci. È una questione che potremo risolvere se ed in quanto avremo l'assicurazione che nel preventivo attuale (che corrisponde ai preventivi precedenti per quanto riguarda le voci) è prevista una voce in cui possa rientrare la spesa di cui si tratta.

CHIARAMELLO. Nel bilancio abbiamo certamente questa voce, né ci dobbiamo preoccupare perché, caso mai, con note di variazioni e con storni il Ministro provvederà a coprire queste spese. Piuttosto dobbiamo preoccuparci dell'entità delle cifre stabilite.

BAZOLI. Non posso non rendermi conto delle preoccupazioni dell'onorevole Arcangeli. Egli ha un compito ingrato e proprio per questa ragione desidero ponderare l'argomento con molta considerazione. Reso a lui questo omaggio, mi pare che non possiamo accogliere la pregiudiziale, perché è inammissibile che si possa deliberare su di una legge sotto riserva. Mi pare però che la nostra delibera-

zione possa dare al collega, investito di questo delicato incarico, tutte le garanzie e le assicurazioni che egli desidera.

La voce nel bilancio vi è; non è una spesa nuova e sotto questo aspetto neppure contrasta direttamente con l'articolo 81. Vi è di più, per tranquillizzare questa preoccupazione che nasce dal desiderio di difesa del bilancio, si sono presi contatti opportuni con il Ministero del tesoro, per questo specifico fine e pertanto le preoccupazioni sollevate sono superate da questi contatti e dal fatto che il Senato ci ha preceduti nella deliberazione di questa legge. Tutt'al più, per venire ulteriormente incontro alle preoccupazioni ed alla sollecitudine dei colleghi della Commissione finanze e tesoro, si può entrare nell'ordine di idee espresse dal collega Arcangeli per cui, senza porre alcuna riserva, si può soltanto raccomandare (cosa che è già stata fatta dal Ministero competente) di tener conto di questa nostra deliberazione per proteggere meglio le esigenze del bilancio. Quindi, penso che si possa passare alla discussione del disegno di legge in quanto l'argomento concernente la pregiudiziale è stato esaurientemente discusso. Tengo a dichiarare che possiamo superare questa difficoltà, pur rendendoci conto della vigile sollecitudine del collega Arcangeli, e passare senza preoccupazioni alla deliberazione. Valga questo come dichiarazione di voto.

ARCANGELI. Ho udito poco fa dal collega Carignani un'osservazione che, secondo me, non è esatta. Infatti, io penso, non basta che una voce sia iscritta in bilancio; bisogna vedere anche in forza di quale legge è iscritta. Questa voce è iscritta in forza di una legge che stabiliva una determinata tabella: ora di quella tabella si chiede un aumento e pertanto, portando questa un maggior onere per lo Stato, a ciò si oppone l'articolo 81 che afferma come si debba varare una nuova legge che determini queste nuove spese. Per gli impiegati statali esiste un capitolo in bilancio che autorizza una determinata spesa, e quindi in quel caso l'articolo 81 non si oppone. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un maggior onere. Se però l'assicurazione fornita dall'onorevole relatore è formale, cioè che queste tabelle non implicano un aumento delle spese preventivate in bilancio, io ritiro la mia riserva. Se questa assicurazione fornita dal collega Salizzoni non è formale, non posso farlo. Comunque, ripeto, non basta determinare nel bilancio una voce: quando vi è un aumento di spese, occorre una nuova legge, come nel caso specifico degli adeguamenti agli statali.

VOCINO. Desidero fare un'osservazione per tranquillizzare il collega Arcangeli. Vi è una differenza tra la questione degli statali e quella derivante dall'applicazione di queste nuove tabelle: infatti sappiamo quanti sono gli statali e sappiamo che occorrerebbero cinque miliardi al mese per i nuovi stipendi, quindi si dovrebbero aumentare le entrate di cinque miliardi al mese. Viceversa, per questi incidenti aviatorî, non abbiamo dati assoluti, in quanto in un anno si possono verificare molti incidenti, o pochissimi. Se non vi fosse nel bilancio una voce per pagare le persone colpite direttamente od indirettamente da questi infortuni e se noi inserissimo nel bilancio questa nuova voce, evidentemente dovremmo trovare la fonte per corrispondere queste indennità. Ma poiché gli infortuni sono quelli che sono (cioè il loro numero è variabile), ciò deve tranquillizzare noi ed il collega Arcangeli.

BAVARO. Ritengo che si tratti di stabilire una tariffa che non implichi una impostazione di spesa effettiva. Ed allora quale potrà essere la conseguenza di questa impostazione di tariffa nel bilancio? Che ad un certo momento, se dovessero verificarsi molti incidenti, tali da assorbire la cifra preventivamente stabilita, noi potremmo avere dei residui passivi. In sostanza io insisto sulla distinzione precisa: qui ci troviamo di fronte ad una spesa già preventivata, e questo è un aumento di tariffe, come può essere, ad esempio, quello delle tariffe ferroviarie, per fronteggiare un sinistro che comporta delle conseguenze economiche. Noi, quindi, non dobbiamo avere preoccupazioni per le eventuali conseguenze sul bilancio della difesa. Se anche dovesse verificarsi nel corso del bilancio un eccesso di spese o delle esigenze superiori, noi saremmo sempre in tempo a richiedere al Ministro della difesa queste provvidenze ed esso potrà sempre richiedere a sua volta uno stanziamento nella nota di variazioni.

Si tratta di un progetto di legge che aumenta le tariffe e non tende propriamente ad aumentare la spesa. Manteniamo quindi nei suoi limiti essenziali la questione; anzi ci auguriamo che questa spesa non possa mai essere impostata per quel senso di umanità e di opportunità che ci guida in queste discussioni.

CODACCI PISANELLI. Ho ascoltato la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Arcangeli. Dal punto di vista oggettivo debbo riconoscere che essa è fondata, perché in base al calcolo delle probabilità, noi possiamo avere un'idea di quella che sarà la spesa che

stanziamo in bilancio; quindi non basta che nel bilancio ci sia questa voce, bisogna considerare che questa voce c'era in base alle tariffe stabilite precedentemente. Se noi oggi le aumentiamo, non si tratta di una somma completamente imprevedibile, perché calcolando il numero delle ore di volo, degli apparecchi esistenti, ecc., noi possiamo avere un'idea di quella che sarà la spesa che noi veniamo a determinare in questa maniera.

Di fronte a questa situazione, siccome per le leggi precedenti noi abbiamo stanziato una determinata somma in bilancio, che riguarda questa voce, ed oggi questa voce verrebbe aumentata, noi necessariamente dobbiamo arrivare ad un aumento della voce stessa. È una questione che ha una importanza piuttosto relativa, ma come questione di principio ha un valore fondamentale, perché noi dobbiamo stabilire che quando viene presentata una legge con la quale si viene ad autorizzare una spesa maggiore, ci deve anche essere almeno una relazione del Ministero in cui sia detto che le somme necessarie per determinate spese vengono imputate a determinate fonti. Siccome si tratta di una pregiudiziale di costituzionalità, mi pare che non sia sufficiente metterla in votazione: bisogna accertare anzitutto nel bilancio se vi è un capitolo che consenta ulteriori spese e nel caso in cui si tratti di un capitolo basato sulle tariffe precedenti, si faccia presente al Ministero la necessità di indicare la fonte delle nuove spese. Si è detto che la gestione può limitarsi alla creazione di residui passivi, ma questi residui passivi non possono prevedersi con precisione né prevedersi la spesa che si dovrà sostenere.

SEMERARO SANTO. Dissento dalle considerazioni fatte nella prima parte del suo intervento dall'onorevole Codacci Pisanelli. Non siamo qui a discutere uno stanziamento per vedere se c'è o non c'è. Noi discutiamo una tabella che domani può avere casi di applicazione e si tratta di vedere se nel futuro esisterà la somma necessaria per far fronte ai nuovi impegni. Se non ci saranno casi di applicazione evidentemente non occorreranno spese. Se ci sarà per quest'anno, per esempio, un certo numero di casi, si potrà ricorrere ai residui passivi. Quindi questa discussione che si fa mi sembra oziosa. Noi dobbiamo entrare nel merito della tabella che, comunque, non incide sugli stanziamenti.

ROSELLI. Sappiamo che quest'anno ci sono stati 75 incidenti aerei, e che ci sono una settantina di madri e di spose che attendono la indennità loro spettante. Mi meraviglia che la Commissione finanze e tesoro non abbia ancora preparato, come era necessario, i dati relativi al bilancio. È la Commissione finanze e tesoro che deve dirci se la voce è in bilancio, se si tratta di una rivalutazione, ecc. Anzi, io ritengo che questa legge è proprio quella di cui ha bisogno il bilancio per giustificare un aumento che sarà probabilmente inserito nella voce stessa. Propongo di entrare senz'altro nel merito del disegno di legge.

GUADALUPI. Senza continuare in questa specie di conflitto di competenza, credo che se noi avessimo preso subito in esame il bilancio e precisamente a pagina 70 ove parla di indennizzo straordinario (che poi è stato trasportato sull'articolo 135), con un aumento nella spesa di 4.300.000 lire sulla cifra dell'anno precedente che, aggiunti ai 3.700.000 lire formano 8 milioni avremmo risolto tutto in breve tempo. Non vedo la ragione per cui si debbano fare questi calcoli di probabilità in questa sede, dato che non abbiamo nessuna competenza specifica in questa delicata materia. Io insisto perché la mozione sia posta senz'altro in votazione. Il bilancio prevede già una maggiorazione di spesa. In linea costituzionale non si potrebbe essere d'accordo con quanto dice l'onorevole Codacci Pisanelli, ma dal momento che questo disegno di legge è stato presentato al Senato è da presumere che questi calcoli siano stati indubbiamente fatti dagli uffici ministeriali competenti. Infatti, è in data 5 agosto che il disegno di legge è stato presentato alla Camera; dobbiamo perciò supporre che già nel giugno-luglio sia stato preso in esame dagli organi ministeriali competenti, per cui mi pare che si possa senza ulteriori indugi entrare nella discussione di merito respingendo la pregiudiziale del rappresentante della Sottocommissione finanze e tesoro.

SALIZZONI, *Relatore*. Desidero precisare che la spesa per le nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, è stata senz'altro prevista nello stato di previsione del bilancio della difesa per il 1948-49.

PRESIDENTE. Esiste il capitolo 215 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa per il 1948-49, che riguarda appunto l'indennizzo privilegiato aeronautico e prevede un aumento di 2.500.000 negli stanziamenti. Dunque siamo tranquillizzati perché è fissata la competenza di questa spesa, nello stato di previsione del bilancio, per esigenze che potremo dire « per memoria », come talvolta avviene nella contabilità generale dello Stato quando si tratta di spese che sono prevedibili.

La Sottocommissione finanze e tesoro deve aiutarci a non commettere errori, ed io chiedo che essa esprima il suo parere e voglia darci il suo *placet*, per continuare la nostra discussione. Ora, constatata l'esistenza in bilancio di questa spesa, considerato l'aumento, probabilmente minimo, e che potrà forse essere coperto con residui passivi, mi pare che si possa senz'altro entrare nel merito del disegno di legge. Peraltro, quando giorni fa noi abbiamo votato un'altra legge, che determinava un aumento di spese, quella per i funerali dei carabinieri caduti vittime del dovere, non è stata sollevata eccezione di sorta: anche ora, a mio avviso, non ha ragione di essere l'eccezione di incostituzionalità prospettata dall'onorevole Codacci Pisanelli.

GUADALUPI. Durante il periodo di guerra l'indennizzo privilegiato non era pagato, e questo è il motivo sostanziale, per cui la decorrenza è fissata dal 1° luglio 1946. Dobbiamo ricordarci, che si tratta di una indennità concessa *una tantum*, soltanto in un periodo di addestramento normale, in tempo di pace.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Arcangeli a dichiarare se insiste nella sua proposta di sospensiva.

ARCANGELI. Mantengo la mia richiesta.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la proposta dell'onorevole Arcangeli di sospendere l'esame del disegno di legge.

ARCANGELI. Mi astengo dalla votazione.

GEUNA. Dichiaro di astenermi.

PECORARO. Mi astengo.

MENOTTI. Mi astengo.

(*La proposta di sospensiva non è approvata*).

PRESIDENTE. Procediamo allora nella discussione del disegno di legge.

GUADALUPI. Sul disegno di legge in generale vorrei fare delle dichiarazioni a titolo personale. Non posso non essere d'accordo sulle ragioni di opportunità, che hanno spinto il legislatore nel 1926 e nel 1929 a legiferare come sappiamo e che confermiamo oggi a sostegno del provvedimento per il quale lo Stato intende intervenire sostanzialmente per indennizzare la perdita della vita, l'eroismo e il sacrificio di alcuni nostri fratelli, in favore delle loro famiglie e parenti. Non si discute su questo, sulle condizioni in cui vengono a trovarsi le famiglie e i parenti dei nostri aviatori infortunatisi durante incidenti di volo, ma piuttosto si dovrebbe discutere sul *quantum*, sul criterio generale che avrebbe determinato la IV Commissione del Senato e che dovrebbe determinare questa Commissione, nello stabilire quali e quante debbano essere le differenze dell'indennizzo, a favore delle diverse categorie, dei diversi gradi di coloro che vanno beneficiati con l'indennizzo per morte o grave infortunio. Ora, il criterio per cui si è arrivati alla distinzione, così netta, fra indennizzo a favore delle vedove e indennizzo a favore degli ascendenti, per gli ufficiali, sottufficiali e avieri vittime del dovere, mi fa osservare subito, che, per esempio, per un primo aviere, la vedova o i figli, o i discendenti in genere vengono a percepire 70.000 lire *una tantum*. I giovani, spesso, come ad esempio i primi avieri, sergenti, ecc., è difficile che abbiano dei discendenti, delle mogli, ma è più facile che abbiano solo i genitori, dei quali fino a poco tempo prima del loro servizio militare, forse erano a carico. Io noto questa sperequazione, questa notevole differenza tra il beneficio di cui vengono a godere le vedove e i figli, e il beneficio di cui vengono a godere i parenti. che abbiano avuto o continuino ad avere a loro carico i figli celibi.

E su questo potremmo anche essere d'accordo. Quante volte gli ascendenti non hanno a carico o non sono a carico del bilancio dei figli? Perché tra 9000 e 70.000 vi è un rapporto di 1 a 8, se non sbaglio ed è davvero notevole la sperequazione. Vi è poi un'altra questione di natura preliminare, generale, da presentare. Ed è questa: il collega Relatore avrebbe fatto osservare, che effettivamente era anche nello. spirito, e nella intenzione della Commissione del Senato, e forse anche di questa, di variare anche il criterio di differenza tra le diverse categorie, e di ridurlo da 1 a 8 a 1 a 3. Evidentemente di fronte a questo noi pensiamo di considerare e di avvalorare un criterio che già hanno seguito i vecchi legislatori. La distinzione invece va fatta: essa interessa maggiormente l'indennizzo percepito da una famiglia di un generale di Corpo d'armata, di fronte a quello di un aviere, ed è indubbio esservi una notevole sperequazione al riguardo. Ora lungi da me il voler pretendere per tutti una fissazione unica di indennizzo, ma desidererei che fosse stabilito in modo preciso, quali sono quelle categorie, quei gradi che vengono maggiormente ad essere dannegiati. Non bisogna dimenticare che siamo di fronte ad un indennizzo corrisposto *una tantum*, e di conseguenza il criterio della distinzione da grado a grado, potrebbe essere facilmente superato; basterà ricordare che tutti gli altri benefici di cui godono le famiglie delle vittime come pensione, indennità diverse — accessorie, previste dal

regolamento del personale, e delle tabelle del trattamento di quiescenza — rimarrebbero immutate. Ora, il fatto che questo sia un indennizzo da corrispondere per « una volta tanto », dovrebbe indurci a rivedere questo criterio e rilevando che sarebbe, invece, più opportuno per un vero criterio di giustizia, voler considerare alla stessa stregua queste diverse categorie comprese in gruppi: avieri ecc, sottufficiali, ufficiali, generali. E, quindi, arrivare a questa conclusione di unificare e ridurre i criteri di distinzione fra personale di bassa forza e personale ufficiali inferiori, e personale ufficiali superiori. Perché, accogliendo la proposta di diversa valutazione e conseguente miglioramento per le categorie inferiori, che ho presentato, saremmo portati a queste altre considerazioni. Quando si aggiornano delle tabelle, si aggiornano non soltanto col criterio della rivalutazione per la sperequazione e gli aumenti del costo della vita, ma si aggiornano anche secondo le diverse condizioni della società. Se noi ricordiamo che, oggi, per evitare di mantenere determinati privilegi, ci battiamo per migliorare le condizioni sociali, con sano criterio di più concreta e duratura giustizia sociale, non potremmo ritenere che con quanto stiamo per decidere si arrivi a disporre un trattamento equo se si indennizza, per esempio, la famiglia di un generale di Corpo d'armata con 210 mila lire, e invece quella di un sergente con sole 20 mila lire. A parere mio, non compiremmo un'opera di giustizia, ma avalleremmo con la nostra legge un vergognoso passato di ingiustizia sociale, pregiudicando lo slancio di rinnovamento che anima la nostra società.

Piuttosto, questo criterio di distinzione, di classificazione, di gerarchismo della società, a parere di noi socialisti, dovrebbe essere abolito. Quindi, sarei di avviso, che pur riducendo al minimo la distinzione in tre categorie, come dianzi elencate: personale subalterno, ufficiali inferiori e ufficiali superiori, si debba fare qualche ritocco, qualche riduzione per gli alti gradi ed affrontare degli aumenti per quelli inferiori, per la esiguità delle cifre indicate nelle tabelle.

BAVARO. Ho ascoltato con molta attenzio- Guadalupi, e il suo punto di vista potrebbe ne e interesse quanto ha detto l'onorevole anche essere giusto, e potrebbe trovare anche delle applicazioni concrete nella realtà. Credo che egli voglia portare un criterio economico puro e semplice, un criterio sociale, ordinario, vorrei dire, nella gerarchia militare. Ma, onorevoli colleghi, un aviere può essere anche un ricchissimo signore, può anche avere un patrimonio vistoso. Dovremmo, dunque, proporre la tariffa in base a un criterio di valutazione economica dell'individuo, ma qui esiste il grado, una particolare funzione che deve far prescindere da considerazioni economiche. Quindi, per quanto il punto di vista dell'onorevole Guadalupi sia giusto in altri campi, esso non può trovare pratica applicazione nel campo militare.

GEUNA. Non è questa una questione di gradi. Se si trattasse di un contributo potrei comprendere quanto l'onorevole Guadalupi ha detto, ma qui si tratta di un indennizzo che viene dato alle famiglie per la morte di loro cari deceduti in incidenti di volo. Non solo, ma si tratta di un indennizzo dato *una tantum*. Non credo, poi, che ci si debba soffermare a lungo sull'eventualità di un aumento di numero degli incidenti, ai quali lo Stato dovrà venire incontro. Per quanto riguarda le considerazioni sociali, faccio rilevare che un generale di corpo d'armata ha necessità, per il prestigio del proprio grado, diverse da quelle di un aviere. Vi è poi diversità di funzioni e di responsabilità; non bisogna dunque, in questo caso, fare simili considerazioni, tanto più che è probabile che un generale abbia una famiglia formata e dei figli mentre ciò è più difficile per un sergente ed un aviere, data la loro giovane età.

Con tutto il rispetto che si ha della persona umana, soprattutto dinanzi alla morte, bisogna però riconoscere — per le considerazioni già espresse prima — che una differenza vi è tra il generale ed il semplice aviere; una differenziazione quindi si impone.

ROVEDA. Onorevoli colleghi, io in una materia come quella contemplata dal disegno di legge che stiamo esaminando, non soltanto concordo con quanto ha detto il collega Guadalupi, ma vado ancora più in là, pur tenendo presenti le ragioni prospettate dal collega Bavaro e che sono del resto rispettate dalle pensioni le quali sono corrisposte tenendo conto del grado. Osservo che in questa materia ci troviamo di fronte ad un caso particolare. Siamo nell'ambiente dell'aeronautica, nel quale si segue un eguale criterio di squisita sensibilità morale per cui tutti i navigatori, siano piloti o radiotelegrafisti o armieri, percepiscono una uguale indennità di volo, senza alcuna distinzione. Questo si fa perché il rischio è uguale per tutti. Tenendo presente questo concetto vigente nell'aeronautica, trovo che le tabelle proposte sanciscono un grave errore, in quanto contrastano con il principio della uguale indennità di

volo stabilita per tutti. Io dico, pertanto, che come è identica l'indennità di volo, così deve essere identica per i congiunti l'indennità nei varî casi di decesso o di invalidità. (*Commenti*).

A parte questo mio punto di vista tutto personale, trovo assolutamente deplorevole che di fronte alle esigenze economiche che oggi sono assai accresciute con la svalutazione della moneta — non voglio discutere le esigenze di bilancio — in una tabella come questa si trovi la somma addirittura irrisoria di 8 mila lire. Io dico che tutte le somme varianti da 8 mila lire a 19 mila lire costituiscono una vera beffa e pertanto propongo che si rimuovano queste assurdità. (*Approvazioni*). Occorre perciò rivedere le tabelle e seguire un criterio uniformatore nella compilazione di esse, così come vige per l'indennità di volo che è uguale per tutti. Questo, ripeto, senza inficiare il criterio gerarchico che è rispettato dalle pensioni differenziate.

MIEVILLE. Sono d'accordo, in linea di principio, con l'onorevole Roveda. Cosa urge in noi? I principî che informano e determinano sempre la nostra azione sono quelli che hanno un riflesso politico. Nell'esame di queste tabelle noi teniamo presente soprattutto la questione sociale. Pertanto dissento dall'onorevole Bavaro e propongo, con l'onorevole Roveda, di arrivare ad un livellamento delle indennità. Ma vorrei dire di più: dato il danno che deriva da questi infortuni, che pesa maggiormente sui familiari degli avieri che non su quelli degli ufficiali, in quanto generalmente si tratta di famiglie meno abbienti, penso che dovremmo arrivare ad una indennità inversamente proporzionale al grado. (*Commenti*).

VALENTI. Concordo con quanto è stato esposto dal collega Geuna.

È inutile parlare di democrazia progressiva, e non intendo offendere nessuno, ma la realtà della vita è che le differenziazioni esistono sempre, per cui dobbiamo tutto al più tendere ad eliminare od ad attenuare ingiustizie che vi possono essere. L'augurio contenuto nella relazione Salizzoni è preciso. Si sono accorciate le distanze e noi dobbiamo cercare di continuare in questo cammino, senza però arrivare al capovolgimento della realtà delle cose.

Dissento da una affermazione fatta dall'onorevole Roveda. Egli parte dal presupposto che vi sia una identica indennità di volo per tutti i naviganti, per affermare che logicamente dobbiamo stabilire una identica indennità in caso di infortunio o di morte per disgrazia aeronautica. Ma io osservo che la indennità di volo riguarda la persona dell'aviatore, mentre questa indennità è concessa *una tantum* e riguarda il trattamento riservato alle famiglie tenendo conto del danno che ricevono dal sinistro. Pertanto, mi pare che sia giusto tener conto delle condizioni familiari, conciliandole con le esigenze del bilancio.

L'onorevole Guadalupi ha fatto una osservazione che mi ha lasciato perplesso in un primo momento. Egli teneva sott'occhio la prima e la seconda colonna della tabella delle indennità: la prima indica la misura dell'indennizzo riservata alla vedova od ai discendenti, cioè alla famiglia del defunto; la seconda concerne la misura dell'indennizzo a favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti, cioè della famiglia a maggior carico rispetto alla famiglia propria. Diceva l'onorevole Guadalupi: perché per un primo aviere, per la vedova avete stabilito 70 mila lire e per i genitori 9 mila? Può darsi infatti che il primo aviere, data la sua giovane età, non abbia la moglie ed abbia invece la famiglia di origine, cosa che mi sembra assai logica. È una osservazione che aderisce infatti ad una realtà che spesso si riscontra. Meglio considerando le cose, superato un attimo di perplessità, posso osservare al collega Guadalupi che è vero che può darsi questo caso, ma ricordiamo che il coniugato ha una famiglia che deve mantenere cui può aggiungersi la famiglia di origine, in quanto vi è una disposizione di legge che obbliga, entro una certa gerarchia, al mantenimento degli ascendenti quando costoro non possono mantenersi con mezzi proprî. Perciò vi è questa differenza per cui alla vedova si attribuisce una somma nettamente superiore a quella che va agli ascendenti. Quindi, in questo modo, si supera il quesito acutamente posto dall'onorevole Guadalupi e si può accogliere senz'altro la misura che è stabilita nella tabella sottoposta al nostro esame.

BAZOLI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su una considerazione pratica. Abbiamo delle tabelle che sono inadeguatissime. Il Relatore, nella sua diligente relazione, ha già rilevato, per quanto riguarda la questione di principio, come senza arrivare ai limiti desiderati da alcuni colleghi, si sia fatto un notevole passo verso l'avvicinamento delle condizioni sociali. Questi indennizzi, sia pure insufficienti, debbono essere corrisposti con una certa sollecitudine. Siamo stati preceduti dal Senato che ha già approvato queste disposizioni, cosicché se noi

modificassimo queste tariffe andremmo incontro all'inconveniente pratico che per ottenere di più, finiremmo col non ottenere nulla. Siamo in tema di tariffe e poiché sono inadeguate, tanto inadeguate, io penso che proprio per questa ragione dureranno pochissimo tempo. Lasciamo quindi certe violente inadeguatezze nelle tariffe, perché questo rappresenterà uno stimolo per noi o per i nostri successori per rivedere le tabelle ed adeguarle alle necessità della vita. Non sacrifichiamo, per il criterio di una maggiore perequazione, la considerazione pratica dell'urgenza di arrivare ad approvare queste tariffe, altrimenti corriamo il rischio di non ottenere nulla.

SALIZZONI, *Relatore*. Rispondo assai brevemente agli interessanti interventi. Alla prima delle obiezioni dell'onorevole Guadalupi, mi sembra che abbia risposto esaurientemente l'onorevole Valenti cui mi associo; per la seconda ripeto quanto ho avuto occasione di dire nella relazione, cioè che compilando queste tabelle, nel fare l'aggiornamento, mentre l'indennità dell'aviere è stata aumentata nella proporzione da uno a otto, quella del generale d'armata è stata aumentata da uno a tre. Inoltre, consultate le statistiche dell'aeronautica, si osserva che i casi nei quali si verificano più frequentemente incidenti di volo sono soprattutto quelli che riguardano i gradi centrali, dal sergente al tenente colonnello.

Queste tabelle sono inadeguatissime, tuttavia abbiamo raggiunto queste tariffe dopo una lotta accanita che il Ministero della difesa sta ancora combattendo con il Ministero del tesoro. Si è ottenuto questo, che è poco, ma si spera di raggiungere un nuovo accordo nel tentativo di migliorare queste misure, come ho avuto occasione di dire nella relazione, per accorciare le distanze tra un grado e l'altro. Penso, comunque, che una certa distinzione fra i varî gradi vi debba essere. Forniti questi chiarimenti spero che i colleghi voteranno a favore del disegno di legge perché vi sono famiglie che aspettano un modesto riconoscimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle annesse tabelle:

Le tabelle *A* e *B* per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge 10 gennaio 1929, n. 59 e modificate dalla legge 4 giugno 1936, n. 1129, sono sostituite dalle allegate tabelle *A* e *B*.

TABELLA *A*

PERSONALE MILITARE

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO				
	In caso di morte		In caso di infermità		
	A favore della vedova e dei discendenti	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 2ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 3ª categoria di pensione
Generale d'armata e gradi corrispondenti	210.000	65.000	210.000	189.000	48.750
Generale di squadra aerea e gradi corrispondenti	196.000	55.000	196.000	176.400	41.250
Generale di divisione aerea e gradi corrispondenti	182.000	50.000	182.000	163.800	37.500
Generale di brigata aerea e gradi corrispondenti	168.000	40.000	168.000	151.200	30.000
Colonnello	154.000	35.000	154.000	138.600	26.250
Tenente colonnello	144.000	32.000	144.000	129.600	24.000
Maggiore	134.000	29.000	134.000	120.600	21.750
Capitano	124.000	26.000	124.000	111.600	19.500
Tenente	116.000	23.000	116.000	104.400	17.250
Sottotenente	108.000	21.000	108.000	97.200	15.750
Maresciallo di 1ª classe	100.000	19.000	100.000	90.000	14.250
Maresciallo di 2ª classe	94.000	18.000	94.000	84.600	13.500
Maresciallo di 3ª classe	88.000	17.000	88.000	79.200	12.750
Sergente maggiore	82.000	15.000	82.000	73.800	11.250
Sergente	76.000	13.000	76.000	68.400	9.750
Primo aviere	70.000	9.000	70.000	63.000	6.750
Aviere scelto	65.000	8.500	65.000	58.500	6.375
Aviere	60.000	8.000	60.000	54.000	6.000

TABELLA *B*.

PERSONALE CIVILE

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO				
	In caso di morte		In caso di infermità		
	A favore della vedova e dei discendenti	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 2ª categoria di pensione	Ascrivibile alla 3ª categoria di pensione
1°	225.000	75.000	225.000	202.500	56.250
2°	210.000	65.000	210.000	189.000	48.750
3°	196.000	55.000	196.000	176.400	41.250
4°	182.000	50.000	182.000	163.800	37.500
5°	168.000	40.000	168.000	151.200	30.000
6°	154.000	35.000	154.000	138.600	26.250
7°	144.000	32.000	144.000	129.600	24.000
8°	134.000	29.000	134.000	120.600	21.750
9°	124.000	26.000	124.000	111.600	19.500
10°	116.000	23.000	116.000	104.400	17.250
11°	108.000	21.000	108.000	97.200	15.750
12°	100.000	19.000	100.000	90.000	14.250
13°	94.000	18.000	94.000	84.600	13.500

ROVEDA. Insisto su quanto ho detto poco fa. Intendo riferirmi alle ultime cifre contenute nella seconda colonna, che variano dalle 8 mila alle 19 mila lire, per i gradi che vanno dall'aviere al maresciallo di prima classe. Io penso che sia opportuno modificare queste cifre, assolutamente irrisorie, portando la misura relativa ai gradi che vanno dall'aviere al maresciallo di prima classe alla cifra di 20.000 lire. Oltre il grado di maresciallo di prima classe, lascerei invariata la tabella.

SPIAZZI. Mi associo in gran parte alle osservazioni del collega Roveda, perché effettivamente le misure corrisposte ai genitori, per i gradi bassi, sono davvero irrisorie. Aderisco anche a quanto ha detto il collega Guadalupi, per cui si potrebbero costituire varî gruppi, per avvicinare di più i diversi gradi, conservando la gerarchia. Si possono formare quattro gruppi: il primo che comprenda l'aviere, l'aviere scelto ed il primo aviere, stabilendo la cifra unica di lire 100 mila; un altro gruppo, dal sergente al maresciallo di prima classe dovrebbe godere di un indennizzo di lire 120 mila; agli ufficiali inferiori (quindi sottotenente, tenente e capitano) si dovrebbe corrispondere la cifra di 140 mila lire; agli ufficiali superiori (maggiore, tenente colonnello e colonnello) quella di lire 160 mila; agli ufficiali generali, infine, 180 mila lire. In tal modo si manterrebbe la gerarchia e si accorcerebbero le distanze. Altrettanto dicasi per le misure degli indennizzi da corrispondere in caso di infermità: per il primo gruppo si può corrispondere la somma di lire 20 mila; per i sottufficiali quella di lire 25 mila; per gli ufficiali inferiori lire 30 mila; per gli ufficiali superiori lire 40 mila; per gli ufficiali generali, lire 50 mila.

VALENTI. Non posso consentire con la proposta dell'onorevole Roveda perché qualsiasi legge risponde ad un criterio logico: mo-

dificare le varie categorie significherebbe creare una illogicità nella legge.

Non posso nemmeno consentire con la proposta dell'onorevole Spiazzi e mi riallaccio a questo proposito ad una osservazione fatta dagli onorevoli Bazoli e Carignani.

Infatti, l'onorevole Bazoli ha detto: Badate, tutti siamo d'accordo che le presenti tabelle sono assolutamente irrisorie; ma probabilmente esse sono legate a ragioni di bilancio.

Se modificassimo il progetto nel senso indicato dagli onorevoli Roveda e Spiazzi, è evidente che la legge già approvata dal Senato dovrebbe ritornare al Senato stesso ed allora le molte famiglie che attendono quel poco dovrebbero attendere ancora non si sa fino a quando.

Propongo, pertanto, di approvare la legge così come è stata presentata, ciò che non esclude che si possa esprimere in Assemblea plenaria, con la massima energia, il desiderio che si migliorino le tariffe e si diminuiscano le distanze.

CARRON. Concordo con quanto ha detto il collega Spiazzi. Però bisognerebbe fare una certa distinzione tra la tabella *A* e la tabella *B* perché se nella tabella *A* è giusto che ci siano delle differenze di grado da rispettare, è altrettanto vero che tra il personale civile questa gerarchia non ha lo stesso significato.

In effetti, tra due funzionari di grado VII e XI non c'è la stessa differenza che esiste nell'esercito tra il Tenente colonnello e il Sottotenente.

Parlo per la conoscenza che ho, in quanto appartengo alla categoria dei funzionari dello Stato.

Penso, quindi, che la tabella per il personale civile possa essere notevolmente semplificata.

VOCINO. Faccio presente che può darsi il caso che anche un Presidente di tribunale o un direttore generale siano obbligati a trasferirsi in volo per servizio: ora, non credo che questi funzionari possano essere equiparati, in rapporto all'indennità, all'usciere che li accompagna.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Roveda ha presentato il seguente emendamento:

« Equiparare gli indennizzi della seconda e quinta colonna per gli ultimi sette gradi a quello stabilito per il maresciallo di prima classe ».

Su di esso, però, devo richiamare l'attenzione dei colleghi della Sottocommissione finanze e tesoro, perché sorge una questione: abbiamo detto che quei famosi 2 milioni e mezzo, per gli accordi intervenuti, devono essere considerati come una specie di *pro-memoria* di spesa. Ora, se modifichiamo notevolmente l'importo complessivo, questa nostra previsione non vale più e si riapre la questione.

BAVARO. La questione della spesa è superata in quanto non si tratta di una spesa effettiva e reale, ma di una tariffa che può e non può avere applicazione anzi noi ci auguriamo che non debba avere nessuna applicazione.

Dobbiamo però vedere se, modificando la tariffa, noi non finiamo col rendere un cattivo servizio a quelli che attendono, dato che la legge dovrebbe ritornare al Senato.

Io sarei felicissimo di veder modificate le tariffe in senso più vantaggioso per tutte le categorie, e questo senza nessuna preoccupazione per l'eventuale aggravio che potrebbe derivarne al bilancio, perché a ciò si provvederà; ma mi preoccupo soprattutto di ritardare l'applicazione di provvidenze che sono attese con una certa ansia.

Con questa riserva, pregherei l'onorevole Roveda di non insistere nel suo emendamento.

Noi possiamo chiedere senz'altro che il Ministero ci presenti al più presto un altro provvedimento; ma è necessario che andiamo incontro alle esigenze effettive di famiglie che sono state colpite dalla sventura.

Sotto questo profilo mi permetto insistere perché si possa senz'altro approvare questo progetto di legge, salvo ad esprimere un voto preciso e categorico perché il Ministero provveda subito a modificare le tariffe.

CODACCI PISANELLI. Concordo con la osservazione finale del collega Bavaro, ma non sulle premesse, in quanto si tratta sempre di una somma stanziata che può variare.

In sostanza, c'è già una voce in bilancio; se adesso aumentiamo la spesa torniamo di fronte alla questione di costituzionalità in quanto, siccome quella somma di 2 milioni e mezzo è stata determinata in base ad un certo calcolo di probabilità, noi oggi superiamo la spesa.

Quindi, ritengo che la questione non sia superata: perciò chi propone gli emendamenti dovrebbe indicare anche in base a quale cespite si dovrebbe far fronte alla maggiore spesa.

Vi è, poi, un'altra questione: quando si tratta di tabelle di questo genere fatte da organi governativi noi non siamo più nel cam-

po della nostra stretta competenza legislativa.

Noi siamo chiamati a fare delle leggi, ad esercitare un controllo sull'amministrazione finanziaria; ma se ci mettiamo a stabilire stipendi ed indennità, esuliamo dalla nostra competenza.

Questa questione ritornerà a proposito della possibilità di emendamenti ai bilanci, possibilità che oggi è stata ammessa anche dal Presidente. In realtà, nei confronti della legge del bilancio, e comunque di leggi che si occupino di stanziamenti, la facoltà della Camera è quella di respingere o di approvare, perché altrimenti noi ci metteremmo a fare gli amministratori.

ARATA. Non concordo con coloro che dicono che per noi è opportuno e conveniente di approvare così come è questo progetto, per evitare lungaggini derivanti dal riesame del Senato.

Capisco che ci sono delle questioni di urgenza, ma ci sono anche delle ragioni di logica ed umane che noi dobbiamo valutare.

Detto questo, in linea procedurale, io desidererei che l'onorevole Presidente leggesse tutti gli emendamenti presentati, perché ci possono essere emendamenti che assorbano quelli precedenti.

Così, per esempio, l'onorevole Roselli ha presentato un emendamento inteso a modificare la legge e a concedere un anticipo, e questo mi pare importante. Desidererei che l'onorevole Presidente desse lettura dei varî emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Spiazzi propone il seguente emendamento:

« *Fissare gli indennizzi secondo la seguente tabella unificata*: ufficiali generali 180.000, superiori 160.000; inferiori 140.000; sottufficiali 110.000; graduati e soldati 100.000.

« *La tabella per i genitori e collaterali resta analogamente adeguata sulla tabella base*: ufficiali generali 50.000; superiori 40.000; inferiori 30.000; sottufficiali 25.000; graduati e soldati 20.000.

« Analogamente verrà elevata anche l'ultima tabella di terza categoria di pensione.

« *In attesa che vengano compilate le nuove tabelle*: assegnare un immediato anticipo di lire 70 mila uguale per tutti i gradi ».

ROVEDA. Desidero dichiarare che dopo la presentazione dell'emendamento del collega Spiazzi, che mi sodisfa, ritiro il mio, ritenendolo assorbito.

VALENTI. Se fosse possibile, se cioè il Regolamento lo consentisse, vorrei presentare un ordine del giorno con il quale la Commissione raccomandasse al Governo di adeguare al più presto le tariffe dell'indennizzo alle necessità del momento.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Valenti che essendo già in sede di discussione degli articoli, l'ordine del giorno non può essere presentato.

SEMERARO SANTO. Non avrei potuto comunque associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Valenti, se anche ne fosse stata possibile la presentazione, per le considerazioni che abbiamo già svolte.

Pertanto, se l'onorevole Spiazzi, dovesse ritirare il suo emendamento io lo farei mio.

GUADALUPI. Ritengo che l'onorevole Presidente avrebbe potuto consentire lo svolgimento dell'ordine del giorno nell'interesse comune, allo scopo di arrivare ad una conclusione. Ma dal momento che è chiaro come quest'ordine del giorno non possa raccogliere i necessari suffragi, ritengo che non possa essere nemmeno preso in considerazione, perché intempestivamente presentato.

Esaurita la discussione generale, non è ammissibile la presentazione degli ordini del giorno.

Io so che il nostro Presidente è rigoroso nel rispetto al Regolamento e vorrei pertanto pregarlo di invitare l'onorevole Valenti ad adeguarsi al Regolamento, onde evitare un precedente che può essere pericoloso e pregiudizievole al proseguimento dei lavori della nostra Commissione.

SALIZZONI, *Relatore*. Mi permetto di esprimere parere contrario all'accoglimento dell'emendamento Spiazzi anche per le ragioni esposte dal collega Codacci Pisanelli, perché penso che effettivamente noi in questa materia dobbiamo approvare il disegno di legge nel suo complesso, mentre per ciò che si riferisce alle tabelle penso che esse siano state già predisposte di concerto fra le competenti amministrazioni.

Io penso che potremmo risolvere il problema sollevato dalla richiesta dell'onorevole Valenti di poter presentare un ordine del giorno, approvando la legge che si sta discutendo e nello stesso tempo facendo voti perché queste tabelle siano modificate al più presto.

BAZOLI. Noi siamo di fronte a tabelle già approvate dal Senato. È stato rilevato che a queste tabelle si dà un effetto retroattivo e quindi non si può insistere sulla necessità di rivedere le tariffe in questo momento, di fronte alle preoccupazioni di bilancio.

Condivido in pieno la vostra preoccupazione, ma ritengo che questo sia il momento meno opportuno per sodisfarla. Quindi, voterò contro l'emendamento, preoccupandomi peraltro di salvaguardare con vigile attenzione, le ragioni anche di ordine politico che confortano l'emendamento presentato. Quindi il mio voto contrario, nella sostanza, non significa dissenso.

GUERRIERI FILIPPO. Il collega Geuna ha già osservato che esistono differenze sociali che vanno rispettate. D'altra parte, è altrettanto vero che in tutti i gradi si possono trovare le stesse condizioni di disagio economico.

La nostra preoccupazione, in fondo, deve essere quella di adeguare le indennità aumentandole in rapporto al danno subito e al valore della lira, sia pur rispettando anche le diverse situazioni gerarchiche.

A questo riguardo, l'ordine del giorno che l'onorevole Valenti avrebbe voluto presentare poteva tranquillizzarci.

Ritengo che il Relatore possa far sue le osservazioni che potevano essere contenute in tale ordine del giorno, inserendole nella relazione.

ROSELLI. Dichiaro di associarmi all'emendamento Spiazzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Spiazzi mantiene il suo emendamento?

SPIAZZI. Lo mantengo, facendo presente che esso non implicherà una spesa superiore ai 2.500.000, stanziati nel bilancio della difesa.

CODACCI PISANELLI. Non posso aderire all'emendamento Spiazzi per le ragioni che ho esposto ed anche perché nella relazione verrà espresso un voto della Commissione per il futuro adeguamento delle tariffe. Vorrei pregare il collega presentatore dell'emendamento di considerare l'opportunità di basarsi su questa intenzione che ha la sua importanza e che realizza i suoi desideri, in quanto avendo inserito nella relazione questo desiderio unanime e trasmettendola al Governo questo sarà tenuto a presentare un nuovo disegno di legge in materia. Se ciò non avvenisse saremmo più che giustificati ove chiedessimo, valendoci del diritto d'iniziativa parlamentare, un'apposita legge da parte del Ministro competente nella quale fossero contenute le tabelle aumentate. Prego pertanto, i colleghi di ritirare l'emendamento.

SCARPA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Spiazzi.

VALENTI. È ovvio che voterò contro l'emendamento, non soltanto per sostenere il parere da me espresso, che sarà riprodotto nella relazione dell'onorevole Salizzoni, ma perché mi associo anche alle considerazioni esposte dall'onorevole Codacci Pisanelli.

GEUNA. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Spiazzi, perché se per una questione di principio si ammette che non vi debbano essere differenziazioni, trovo che il suo emendamento invece aggrava questa differenziazione.

Mi associo alle parole pronunziate dall'onorevole Valenti intese a sollecitare il Ministro della difesa affinché sottoponga in breve tempo un progetto al nostro esame. Per questo mi rifaccio a quanto ha affermato l'onorevole Codacci Pisanelli, mentre ritengo che non dobbiamo accettare puramente e semplicemente le leggi che ci vengono proposte, perché in tal caso verremmo a spogliarci del potere legiferante di cui siamo investiti. Possiamo pertanto, qualora una simile nostra proposta non venisse raccolta dal Ministro, pur non avendo la competenza dei funzionari che preparano le tabelle, dare un apporto personale affinché queste tariffe siano aggiornate e vengano attenuate le eccessive differenziazioni esistenti.

CARIGNANI. Sono lieto che questa ampia discussione abbia condotto alla affermazione di un principio che mi sembra estremamente importante, cioè del principio della gerarchia che deve esistere sempre nella vita ed in quella dell'esercito in modo particolare. Nell'applicare una legge che ha come soggetti prevalentemente uomini che militano nell'esercito non possiamo dimenticare l'importanza di questi concetti di gerarchia e contemporaneamente penso che occorra tener presente quanto abbiamo nell'animo tutti, cioè che la valutazione della morte agli effetti economici deve essere considerata in modo particolare per i riflessi che si ripercuotono sulle famiglie che debbono beneficiare di questi indennizzi. Poiché siamo convinti che le tabelle oggi al nostro esame sono assolutamente inadeguate, non dirò per risarcire (sarebbe veramente assurdo pensare di risarcire, trattandosi di un danno irreparabile e decisivo come la morte) ma a lenire le difficoltà in cui si troveranno le famiglie in conseguenza di questi sinistri, è giusto che si cerchi di ridurre al minimo possibile le differenze fra una categoria e l'altra, pur mantenendo quella distinzione che, gerarchicamente, ha la sua ragion d'essere. Penso che il collega Spiazzi non si debba preoccupare troppo di fissare fin da questo momento i termini di una tale questione. Si è riconosciuta, anche dinanzi alla Commissione competente del Senato,

l'estrema urgenza di questo provvedimento: si sono perduti anni di tempo e vi è della gente che aspetta dal 1946 la liquidazione di queste indennità. Penso, altresì, che il collega Spiazzi possa aderire al concetto espresso dal relatore con l'invito fatto al Governo affinché proponga tariffe più adeguate alle esigenze da noi prospettate. Desidero pertanto pregare l'onorevole relatore di aderire ai criterî di avvicinamento e di raccorciamento delle distanze, aggiungendovi i concetti propri dell'organica militare. A questo concetto accennava poco fa il collega Spiazzi, quando diceva che la gerarchia militare presenta varie gradualità: si parte da una graduazione generica costituita dai militari di truppa, per giungere fino ai sottufficiali, agli ufficiali inferiori, a quelli superiori ed agli ufficiali generali. Questo potremo dirlo fin da ora nelle conclusioni dell'onorevole relatore e potrebbe costituire una guida per il Governo nel realizzare il nostro intento di accorciamento delle distanze. Invece di fare una lunga elencazione di questi gradi, diciamo che riconosciamo l'esistenza di queste differenze che non rappresentano violazione della giustizia, in quanto la giustizia è proporzione, ma non uguaglianza. Con questo però non vogliamo arrivare a stabilire differenze minime, ma vogliamo far in modo, con questa divisione in quattro categorie, di adeguare meglio per ogni singola categoria le indennità previste al danno ricevuto. Richiamo l'attenzione dei colleghi anche sul fatto che ci troviamo dinanzi ad una indennità concessa *una tantum*, per venire incontro ai bisogni delle famiglie, indipendentemente dai diritti acquisiti per pensione od altro.

BIAGIONI. Dichiaro di associarmi all'emendamento Spiazzi.

ROVEDA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Spiazzi per tre ragioni.

Innanzi tutto non sono d'accordo con le considerazioni esposte dal collega Bazoli e non penso che questa nota di differenziazioni, fatta dall'onorevole Spiazzi, porti ad un maggior onere relativamente alle somme stanziate nel bilancio. Dobbiamo considerare infatti che il calcolo di due miliardi e mezzo è aleatorio perché nessuno può stabilire quanti incidenti si verificheranno in un anno. Nello spirito della legge, pertanto, vi è sempre un margine che si verifica purtroppo quando avvengono troppe disgrazie.

Vi è poi una seconda considerazione che desidero fare. Le preoccupazioni circa il rispetto della gerarchia militare dell'onorevole Carignani mi pare che non abbiano fondamento, perché nella vita militare vi sono molte attività che si svolgono in perfetta colleganza, per cui gli ufficiali superiori si trovano accumunati ai sottufficiali ed ai militari di truppa.

Infine, io sono scettico sulla possibilità che un progetto di legge che noi tutti ci auguriamo venga incontro ai nostri desideri sia di pronta attuazione. Per queste considerazioni voterò a favore dell'emendamento Spiazzi.

ARATA. Debbo dichiarare che non mi sento di votare l'emendamento Spiazzi, perché con questo emendamento si propongono somme che, a mio avviso, non rispondono ad un concetto di giustizia e di equità nei confronti di effettivi bisogni. Noi voteremo definitivamente in questo modo delle tariffe che sono inferiori alle necessità e mi pare che bisogna convenire che noi faremmo più male che bene.

AZZI. Dichiaro che la mia coscienza si rifiuta di approvare una legge che assegna alla madre di un caduto la ridicola somma di lire 8000. Io voto quindi a favore dell'ordine del giorno Spiazzi, perché tende a modificare queste tabelle, e ad attenuare l'eccessiva sperequazione che esiste tra i diversi gradi, sperequazione che è contro ogni sentimento di umanità, contro ogni esigenza di giustizia sociale e contro ogni considerazione di carattere morale.

VOCINO. Noi ci troviamo tutti d'accordo nel desiderare che queste tabelle siano adeguate. Si tratta però, ora, soltanto di assicurarci una pronta corresponsione degli indennizzi che sono attesi. Pertanto, non credo si possa approvare l'emendamento Spiazzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spiazzi.

(*Non è approvato*).

Comunico che gli onorevoli Guadalupi, Bottonelli, Latorre, Semeraro Santo, Borellini Gina, Ricci e Bettiol Francesco hanno presentato il seguente emendamento alla tabella *B*:

« In ordine alla tabella *B* si propongono le seguenti modificazioni:

A) per i gradi dal 1° al 5°:

1°) indennizzo a favore della vedova e discendenti, lire 180.000;

2°) indennizzo a favore dei genitori, lire 60.000;

B) per i gradi dal 6° all'8°:

1°) lire 160.000;

2°) lire 40.000;

C) per i gradi dal 9° all'11°:

1°) lire 140.000;
2°) lire 25.000;

D) per i gradi dal 12° al 13°:

1°) lire 110.000;
2°) lire 20.000.

« Verrà analogamente adeguata e proporziata la misura di indennizzo in caso di infermità, sempre secondo il criterio di divisione in quattro categorie dei gradi ».

Lo pongo ai voti.

(*Non è approvato*).

Porrò allora in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

ROSELLI. Avendo aderito all'emendamento Spiazzi, voteremo per questo articolo e per questa legge in senso del tutto provvisorio, cioè in attesa del nuovo testo.

SALIZZONI, *Relatore*. Assicuro i colleghi che, per quanto sta in noi, faremo tutto il possibile perché una nuova proposta di legge venga al più presto presentata.

GUADALUPI. Dichiaro che voterò contro l'articolo 1 in considerazione dei rilievi da me fatti in precedenza.

VALANDRO GIGLIOLA. Dichiaro di votare a favore dell'articolo.

SEMERARO SANTO. Dichiaro anch'io che voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° luglio 1946 ».

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testé approvati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifiche alla composizione delle Commissioni esaminatrici per l'ammissione nella carriera della giustizia militare ». (90).

Presenti	36
Votanti	34
Maggioranza	19
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

« Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico ». (91).

Presenti	41
Votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	23
Voti contrari	14
Astenuti	1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 13,25.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI